

**REGOLAMENTO (CEE) N. 706/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1993**

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 (*), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (*);

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1992-93 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1377/92 del Consiglio (*); che il regolamento (CEE) n. 660/93 del Consiglio (*) ha prolungato fino al 30 giugno 1993 la campagna di commercializzazione 1992-93 nel settore delle carni bovine;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

(*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(*) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(*) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

(*) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

(*) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 6.

(*) GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 1.